

IVA

Sospensione dell'Iva anche per i contribuenti trimestrali

di **Sandro Cerato**



La **sospensione del versamento Iva** prevista dall'[articolo 18 D.L. 23/2020](#), in presenza delle relative condizioni, è applicabile anche ai **contribuenti trimestrali** in relazione al versamento previsto per il **16 maggio 2020** (che slitta al 18 essendo il 16 sabato) e riguardante **l'Iva del primo trimestre 2020**.

L'[articolo 18 D.L. 23/2020](#) (cd. "Decreto liquidità") prevede la possibilità di sospendere gli obblighi di **versamento dell'Iva**, delle ritenute di cui agli [articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#), e dei **contributi previdenziali ed assicurativi**, per i **mesi di aprile e maggio 2020**, rinviando il relativo termine al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in cinque rate di uguale importo senza maggiorazione di interessi e sanzioni).

La [circolare 9/E/2020](#), del **13 aprile** scorso, ha fornito i chiarimenti in relazione alla "**nuova**" **proroga disposta dal D.L. n. 23/2020**.

A differenza dell'approccio che il Governo ha tenuto con il precedente **D.L. 18/2020** (che riguardava solamente **l'Iva scadente nel mese di marzo**), nel nuovo Decreto la possibilità di **sospendere i versamenti che scadono nei mesi di aprile e di maggio 2020** è condizionata alla **verifica del calo di fatturato o di corrispettivi** che è intervenuto a seguito dell'emergenza sanitaria rispetto allo scorso anno.

Più in particolare, è necessario porre a raffronto, in maniera del tutto autonoma tra di loro, il **fatturato o i corrispettivi di ciascuno dei due mesi indicati nel 2020** con quelli del **2019**, e laddove sia intervenuta una **riduzione di almeno il 33%** (per soggetti con un volume di ricavi o compensi non superiore a euro 50 milioni) o di **almeno il 50%** (per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiore ad euro 50 milioni) è possibile fruire della sospensione (ferma restando la facoltà di versare entro i termini ordinari).

Con la citata [circolare 9/E/2020](#) l'Agenzia precisa che la **nozione di fatturato o corrispettivi**

riguarda le operazioni effettuate nei predetti periodi (sommando i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini Iva), tenendo conto in caso di fattura differita dei **Ddt emessi** e non della data della successiva fattura differita (laddove emessa nel mese successivo).

La **platea dei soggetti interessati alla sospensione è ampia**, poiché il **comma 1** dell'[articolo 18](#) si riferisce genericamente ai **soggetti esercenti attività d'impresa e professionali** con sede (o domicilio) in Italia senza alcuna distinzione.

Nello stesso comma si prevede poi che **oggetto della sospensione** (in presenza del calo di fatturato o di corrispettivi indicato) sono i **versamenti “per i mesi di aprile e di maggio 2020”** anche con riguardo all'**imposta sul valore aggiunto**.

Tuttavia, il riferimento all'arco temporale dei **mesi di aprile e di maggio** sembrerebbe richiamare solamente i **soggetti passivi Iva che liquidano l'Iva con cadenza mensile** e non anche quelli (e sono tanti nel nostro Paese) che fruiscono della possibilità di **liquidare l'Iva con cadenza trimestrale**.

Non possono esservi dubbi sul fatto che anche questi soggetti siano inclusi nel perimetro di applicazione dell'articolo 18, poiché, come si è detto, il **comma 1 include genericamente tutte le imprese e gli esercenti arti o professioni** con sede o domicilio nel territorio dello Stato.

Pertanto, come chiarito dalla [circolare 9/E/2020](#), anche per i **contribuenti trimestrali** la verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi va eseguita con riferimento ai **mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019**.

Ma non è chiaro questo passaggio, poiché ciò starebbe a significare che, a differenza dei mensili, per i quali **la verifica riguarda il singolo mese**, i contribuenti trimestrali possono sospendere il versamento dell'Iva del primo trimestre 2020 (quindi riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020) se il volume di fatturato o di corrispettivi **del mese di marzo e aprile 2020** è inferiore di almeno il 33% rispetto a quello dei mesi di marzo e aprile 2019.

È del tutto evidente che, se così fosse, la verifica da parte dei soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente richiede una **“doppia” diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**, peraltro con riguardo a due mesi che non sono compresi nel trimestre oggetto della sospensione.

Dal tenore letterale della norma del **comma 1** dell'[articolo 18 D.L. 23/2020](#), invece, si deduce che per i **contribuenti trimestrali** la possibilità di sospendere il versamento dell'Iva del primo trimestre 2020 si verifica laddove il fatturato o i corrispettivi del **solo mese di aprile 2020** siano inferiori di almeno il 33% del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2019. **Non è quindi richiesta la verifica per entrambi i mesi, come sostenuto nella circolare 9/E/2020.**